COMUNE DI ALTO - PROV. DI CUNEO
Via Roma, 1 - 12070 ALTO (CN)
Cod. Fisc./P.I. 00399150044
Tel: 0174/391821 - Fax : 0174/391860
E-MAIL : alto@ruparpiemonte.it

DECRETO SINDACALE N° 55

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DELLE QUOTE DETENUTE IN FINGRANDA S.P.A.

Nell'anno DUEMILAQUINDICI addì DODICI del mese di OTTOBRE nel proprio ufficio;

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale la Sig.ra RICCI Dott.ssa Cinzia.

IL SINDACO

Considerato che l'art. 16, comma 17, lettera a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, la figura degli assessori comunali e che conseguentemente le competenze della Giunta comunale sono attribuite esclusivamente al sottoscritto, come peraltro indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. 2379 del 16.02.2012;

Considerato che sulla proposta del presente decreto sono stati acquisiti i prescritti parere di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Premesso che con deliberazione consiliare n. 36 in data 30.09.1997, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Alto aderiva alla costituenda Società Fingranda Spa, mediante la sottoscrizione di n. 5 azioni del valore nominale di lire 100.000 ciascuna;

Vista la deliberazione consiliare n. 36 in data 26.09.2013, esecutiva ai sensi di legge , all'oggetto "Ricognizione delle società partecipate dall'Ente. Valutazione sussistenza dei presupposti per il mantenimento o la dismissione delle attuali partecipazioni";

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni adottato con decreto del Sindaco n. 16 in data 31.03.2015 nel quale si è stabilito di procedere alla cessione delle azioni detenute dal Comune di Alto in Fingranda Spa anche sensi dei criteri proposti dal comma 611 lettera b della legge 190/2014;

Considerato che in sede di predisposizione degli atti per la cessione delle azioni è emerso che le stesse, per effetto dell'aumento di capitale deliberato il 05.02.2013 dall'assemblea straordinaria dei

soci, le azioni effettivamente possedute dal Comune di Alto sono passate dalle 5 precedenti a n. 3 azioni da € 51,64 ciascuna per un valore complessivo di euro 154,92, pari allo 0,01% del capitale sociale;

Dato atto che l'ultimo bilancio approvato al 31.12.2014 relativamente al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 presenta, a fronte di un capitale sociale pari ad euro 2.662.506,76, suddiviso in 51.559 azioni :
una perdita di euro 199.129,00;
un patrimonio netto di euro 2.072.132,00;

Dato atto che il metodo di stima del valore della partecipazione basato sul valore patrimoniale netto comporterebbe una sottostima dell'azione cha da euro 51,64 di valore nominale passerebbe ad euro 40,1895;

Ritenuto pertanto congruo stabilire la base d'asta della procedura tenendo conto del valore nominale dell'azione;

Ritenuto che il presente metodo di stima basato sul valore nominale, sia sufficiente e congruo per stabilire la base d'asta della procedura tenuto conto sia dell'esiguità del valore della partecipazione da dismettere, sia delle esigenze di economicità e proporzionalità del procedimento;

Ritenuto inoltre di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

Dato atto che nella seduta del 17 dicembre 2010 l'Assemblea della Fingranda, in seduta straordinaria, ha deliberato l'adozione di un nuovo statuto sociale, che ha modificato, le disposizioni sul "Capitale sociale e azioni", rinvenibili dall'art. 6 all'art. 10 bis;

Considerato che l'art. 9 nuovo statuto ha modificato le modalità relative all'esercizio del diritto di prelazione dei soci, stabilendo in particolare l'obbligo per l'alienante di individuazione preventiva del possibile acquirente, da comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

Richiamato l'ultimo comma dell'art. 9 precitato che stabilisce che non possono essere cedute in tutto o in parte le azioni di proprietà ove la cessione faccia venire meno la maggioranza assoluta in capo agli Enti pubblici;

Ritenuto che, in considerazione dell'entità minima della quota di proprietà, la cessione della medesima non possa causare di per sé uno squilibrio della composizione societaria a sfavore della partecipazione di natura pubblicistica, tale da configurare una violazione del vincolo prestabilito all'art.9;

Atteso che sia opportuno peraltro, in adesione ad un generale principio di prudenza, limitare la procedura di alienazione della quota societaria, condizionando la cessione agli enti di natura privatistica a specifica clausola risolutiva espressa vincolata al rispetto della disposizione a favore della partecipazione pubblica maggioritaria disposta dall'art.9 nuovo statuto;

Visti:
- la legge n. 244 del 24.12.2007;
- il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato";
- lo Statuto Comunale vigente;

- il Decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 circa la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Lì 12.10.2015

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Cinzia Ricci)

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile dell'atto ai sensi art. 49 comma 1° del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;
Lì 12.10.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Sicca Renato)

DECRETA

1. Di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante del presente dispositivo;

2. Di dare corso alle procedure di dismissione della Società Fingranda S.p.A., in esecuzione della deliberazione consiliare n. 36 in data 26.09 2013 e del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni adottato con decreto del Sindaco n. 16 in data 31.03.2015 secondo criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014;

3. Di stabilire che la procedura di alienazione della quota societaria sia rivolta ai soggetti pubblici e/o di natura privatistica quali indicati all'art. 8 nuovo statuto, a condizione che l'eventuale cessione a un ente non pubblico sia subordinata alla verifica del rispetto della disposizione dell'art.9 nuovo statuto, nella parte in cui prevede il divieto di alienazione delle quote qualora con quest'ultima si venga a configurare il mancato rispetto dell'obbligo di garanzia della prevalente partecipazione pubblica nella composizione societaria;

4. Di prendere atto del valore di vendita della quota posseduta dal Comune di Alto stimato in € 154,92 dettagliato in premessa, pari al valore nominale delle azioni possedute dall'ente e di ritenerlo congruo e idoneo quale prezzo da porre a base d'asta;

5. Di addivenire all'alienazione della quota societaria individuata nelle premesse mediante asta pubblica da tenersi secondo le modalità di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827 – Capo III "Procedimenti per gli incanti, per l'appalto-concorso e per licitazioni e trattative private", e in particolare artt. 73 lett. c) e 76, con il metodo dell'offerta segreta sul prezzo base palese indicato da questa Amministrazione ad unico incanto con aggiudicazione in favore del migliore offerente, sempre che l'offerta risulti superiore o uguale al prezzo d'asta stabilito (base d'asta € 154,92);

6. Di stabilire inoltre di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

7. di dare atto che la cessione sarà altresì subordinata all'esito delle procedure relative all'esercizio del diritto di prelazione dei soci in conformità all'art. 9 nuovo statuto, che ha modificato le modalità relative all'esercizio del suddetto diritto, stabilendo in particolare l'obbligo per l'alienante di

individuazione preventiva del possibile acquirente, da comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

8. di stabilire che tutte le spese e oneri di procedura e di perfezionamento della cessione siano da prevedersi a totale carico della parte acquirente;

9. di demandare al Servizio Amministrativo la predisposizione degli atti necessari allo svolgimento dell'asta pubblica, mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio Comunale On line e sul sito Internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente "Bandi di gara e Contratti";

10. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
F.to Sicca Renato

Il Segretario Comunale
F.to Ricci Dott.ssa Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 23.10.2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Lì 23.10.2015

Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
F.to in originale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che il presente decreto è stato comunicato in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Lì

Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
F.to in originale

DIVENUTO ESECUTIVA IN DATA

☑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
F.to in originale

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
Lì

Il Segretario Comunale
Ricci Dott.ssa Cinzia
_____